



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 22/11/2018

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 06.07.2012 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel luglio 2016, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 4.318,20 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, dell'importo di € 181,01 per il rimborso della commissione di estinzione anticipata, e di € 1.500,00 a titolo di interessi sul contratto.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il contratto di finanziamento sarebbe stato stipulato dal ricorrente con altro intermediario e successivamente ceduto ad una SPV in esecuzione di un'operazione di cartolarizzazione. L'intermediario riferisce di aver assunto a seguito di detta operazione la veste di *servicer*, incaricato della gestione per il recupero crediti senza tuttavia instaurare alcun rapporto contrattuale con i debitori ceduti.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia dichiarare il ricorso inammissibile.



DIRITTO

1. Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario per il presunto difetto di legittimazione passiva. Sul punto, si richiama l'orientamento prevalente dei Collegi territoriali (cfr., ex multis, Coll. ABF Roma, n. 16443/17), che hanno riconosciuto la legittimazione passiva dell'intermediario che ha assunto la veste di servicer nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione quando questi abbia provveduto *«all'atto dell'estinzione del finanziamento, all'incasso di somme che – ove in ipotesi non dovute, perché relative ad oneri che avrebbero dovuto invece essere retrocessi al finanziato – l'avrebbero costituito nella posizione di effettivo accipiens di un indebito oggettivo: e in tale qualità, allora, tenuto per legge - e non già in virtù del rapporto contrattuale estinto (e che del resto non avrebbe giustificato un tale pagamento) – alla restituzione ex art. 2033, c.c. del pagamento ricevuto e non dovuto»* (cfr. decisione Coll. ABF Roma, n. 16443/17).

La questione è stata affrontata anche da ultimo anche dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6816/18, che ha riconosciuto la legittimazione passiva del servicer qualora *“l'accipiens del pagamento indebito sia un soggetto diverso dalla SPV, da quest'ultima incaricato di eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento e di riscossione dei relativi costi”*.

Nel caso di specie dalla documentazione presente in atti, non è chiaro se il pagamento del debito a seguito dell'estinzione anticipata sia stato eseguito direttamente nei confronti del servicer parte resistente o nei confronti di altro intermediario. Dalla copia del bonifico emerge infatti l'indicazione in qualità di beneficiario di entrambi i soggetti tanto la SPV quanto l'intermediario servicer, non essendo invece presente in atti copia della liberatoria.

Alla luce dell'orientamento sopra esposto, in mancanza di elementi idonei ad escludere inequivocabilmente la riscossione dell'indebito da parte dell'intermediario resistente in qualità di servicer, deve concludersi per la sussistenza in capo a quest'ultimo della legittimazione passiva con riferimento al rapporto *de quo*.

2. Il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: *«(1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente»* (così il Collegio di



coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).

E' altresì principio consolidato che «*siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)*», stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Le commissioni bancarie e finanziarie, di cui al punto b) del prospetto, devono considerarsi di natura *recurring*, in quanto volte a remunerare cumulativamente attività di natura *up front*, quali ad esempio “*l'esame della documentazione*” ed attività riferite invece alla fase di esecuzione del rapporto quali, a titolo esemplificativo, “*costi amministrativi per la gestione del finanziamento durante il periodo di ammortamento*”, con conseguente opacità della clausola. Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 540,00.

Lo stesso vale per la commissione di intermediazione, di cui al punto c) del prospetto, avente anch'essa natura *recurring*, in quanto posta cumulativamente a copertura di attività di preliminari alla stipulazione del contratto, quali, ad esempio, “*l'acquisizione della documentazione*” e “*la notificazione dei contratti di mutuo*” ed attività riferite invece all'intera durata del rapporto quali, “*delegazione alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogate la gestione delle rate di rimborso in scadenza*”, con conseguente opacità della clausola. Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 1.576,80.

La “*commissione agente/mediatore*”, di cui alla lett. d) del contratto, deve, invece, ritenersi di natura *up front*, in quanto riferita all'attività svolta dal mediatore o da altro soggetto abilitato al collocamento fuori sede nella fase preliminare e prodromica alla stipulazione del contratto. Nessun rimborso spetta, pertanto, al ricorrente.

La clausola relativa alle spese di istruttoria e postali deve ritenersi di natura *recurring* in quanto riferita anche a costi relativi all'intera durata del finanziamento quali ad esempio “*le spese di notifica e le spese postali*” ovvero “*l'acquisizione del benessere dall'ente previdenziale*”. Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di € 300,00.

Devono altresì essere rimborsati in base al suddetto criterio i costi sostenuti dall'ente previdenziale per l'effettuazione delle trattenute, di cui al punto g), che nello stesso contratto sono indicati quali oneri soggetti a maturazione. Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 389,52.

3. La domanda di restituzione degli interessi sul contratto, ancorché vaga e non sufficientemente circostanziata nella sua formulazione, deve comunque ritenersi integralmente soddisfatta atteso che dal conteggio estintivo risulta lo storno a tale titolo dell'importo di € 3.498,38.

4. Stante la natura seriale del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014)

5. Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti del ricorrente è pari a € 2.806,32.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.806,32.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI